

Circolari Speciali

DECRETO CRESCITA

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 30.04.2019 n. 100, il [D.L. 30.04.2019 n. 34](#), recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, in vigore dal 1.05.2019. Si sintetizzano le principali misure contenute nel provvedimento.

Indice

Super ammortamento per beni strumentali nuovi 2019	Pag. 2
Revisione mini-IRES	Pag. 2
Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali dalle imposte sui redditi	Pag. 3
Modifiche alla disciplina del Patent box	Pag. 3
Incentivi lavoratori impatriati	Pag. 3
Incentivi per il rientro di ricercatori	Pag. 4
Ritenute per datori di lavoro in regime forfetario	Pag. 4
Incentivi per la valorizzazione edilizia	Pag. 4
Sisma bonus	Pag. 5
Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili	Pag. 5
Incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	Pag. 6
Aggregazioni d'impresa	Pag. 6
Fatturazione elettronica operazioni con la Repubblica di San Marino	Pag. 6
Vendita di beni tramite piattaforme digitali	Pag. 6
Enti associativi assistenziali	Pag. 7
Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali	Pag. 7
Credito d'imposta per pagamenti elettronici distributori di carburante	Pag. 7
Garanzia sviluppo media impresa	Pag. 8
Semplificazione della gestione del Fondo di garanzia per PMI	Pag. 8
Modifiche alla Sabatini-ter	Pag. 8
Sostegno alla capitalizzazione	Pag. 8
Tempi di pagamento tra le imprese nel bilancio sociale	Pag. 8
Agevolazioni ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi	Pag. 9
Società di investimento semplice - SIS	Pag. 9
Definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area	Pag. 9
Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start	Pag. 10
Digital Transformation	Pag. 10
Tutela del Made in Italy	Pag. 10
Voucher 3I-investire in innovazione per start up	Pag. 10
Lotta alla contraffazione Made in Italy	Pag. 11
Agevolazione delle esportazioni di prodotti Made in Italy	Pag. 11
Obblighi informativi erogazioni pubbliche	Pag. 11
Misure in materia di aree di crisi industriale complessa	Pag. 12
Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore	Pag. 12
Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali	Pag. 12
Entrata in vigore	Pag. 12

Super ammortamento per beni strumentali nuovi 2019

Art. 1

- Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (di cui all'art. 164, c. 1 Tuir), **dal 1.04.2019 al 31.12.2019**, ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, **il costo di acquisizione è maggiorato del 30%**.
- La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 28.12.2015, n. 208. Pertanto:
 - l'agevolazione non spetta per gli investimenti in:
 - beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - fabbricati e costruzioni;
 - specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
 - l'agevolazione è irrilevante ai fini dell'applicazione degli ISA.

Revisione mini-IRES

Art. 2

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti (art. 73, c. 1 Tuir), fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è **assoggettato all'aliquota Ires ridotta di 3,5 punti percentuali (Ires pari al 20,50% dal 2022)**.
- Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 e per i 2 successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali (Ires pari al 22,50% per il 2019), di 2,5 punti percentuali (Ires pari a 21,50% per il 2020), di 3 punti percentuali (Ires pari al 21% per il 2021).
- Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta, l'addizionale prevista per gli intermediari finanziari dall'art. 1, c. 65 L. 208/2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.
- Ai fini dell'aliquota Ires ridotta:
 - a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 C.C. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
 - b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
- Per ciascun periodo d'imposta la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
- Per le società e per gli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir, che partecipano al consolidato nazionale (artt. da 117 a 129 Tuir), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali disposizioni si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale (artt. da 130 a 142 Tuir).
- In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 Tuir) l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.
- **Le disposizioni sono applicabili, anche ai fini Irpef**, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
- L'agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'art. 6 Dpr 601/1973 (Ires pari al 12% per gli enti con personalità giuridica).
- Con decreto del Ministro dell'Economia sono adottate le relative disposizioni di attuazione.
- All'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145 sono abrogati i commi da 28 a 34, che prevedono la possibilità di assoggettare all'aliquota Ires, ridotta di 9 punti percentuali, la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:
 - a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
 - b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali dalle imposte sui redditi**Art. 3**

- L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 nella misura del 70%; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50% e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nella misura del 60%.

Modifiche alla disciplina del Patent box**Art. 4**

- A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1.05.2019 i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo del Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di accordo preventivo (ruling), ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative. I soggetti che esercitano tale opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo di imposta in cui è esercitata tale opzione e in quelle relative ai 2 periodi d'imposta successivi.
- In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione (art. 1, c. 2 D.Lgs. 471/1997) non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
- Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento deve darne comunicazione all'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
- Le disposizioni si applicano anche in caso di attivazione degli accordi preventivi in contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.
- I soggetti che esercitano l'opzione prevista dalla nuova disposizione ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo di imposta in cui è esercitata tale opzione e in quelle relative ai 2 periodi d'imposta successivi.
- Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le nuove disposizioni mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purchè tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime.
- In assenza, nei casi previsti, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica del reddito, si applica la sanzione di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta).

Incentivi lavoratori impatriati**Art. 5, cc. 1 e 2**

- I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza pari al 50%) del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
 - b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
- Il regime si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti con i requisiti indicati che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
- La percentuale generale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
- Le disposizioni si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nonché nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
- I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, possono accedere ai benefici fiscali purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento.

- Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di accertamento (art. 43 Dpr 600/1973), ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31.12.2019 spettano i benefici fiscali dell'agevolazione prevista nel testo vigente al 31.12.2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
- Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1.05.2019.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.

Incentivi per il rientro di ricercatori[Art. 5, cc. 4 e 5](#)

- Gli Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero previsti dall'art. 44 D.L. 78/2010 sono applicabili nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 5 (anziché 3) periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
- Le disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei 7 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minore o a carico, anche in affidato preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
- Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, le disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei 10 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, le disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei 12 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
- I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 possono accedere ai benefici fiscali, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento.
- Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di accertamento, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31.12.2019 spettano i benefici fiscali previsti nel testo vigente al 31.12.2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per i 2 periodi precedenti il trasferimento. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
- Le disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1.05.2019.

Ritenute per datori di lavoro in regime forfetario[Art. 6](#)

- I contribuenti che applicano il regime forfetario non sono esonerati dall'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte, con effetto a decorrere dal 1.01.2019, nel caso si avvalgano di dipendenti e collaboratori.
- L'ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data del 1.05.2019 è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal 3° mese successivo alla medesima data, in 3 rate mensili di uguale importo, e versato nei termini previsti dall'art. 8 Dpr 602/1973 (entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).
- L'obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati è esteso anche agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che:
 - nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000, ragguagliati ad anno;
 - dal 2020 applicano al reddito d'impresa o al reddito di lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali e dell'Irap pari al 20% (flat tax).

Incentivi per la valorizzazione edilizia[Art. 7](#)

- Fino al 31.12.2021, per i **trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione** degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano **l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna**.
- Nel caso in cui non si verificano tali condizioni, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono, altresì, dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

Sisma bonus**Art. 8**

- Le detrazioni maggiorate del 75% e dell'85% a favore dell'acquirente per interventi di ristrutturazione spetta se realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico non solo 1, ma anche 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
- In tali casi all'acquirente dell'unità immobiliare spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:
 - a una classe di rischio inferiore: detrazione del 75%;
 - a 2 classi di rischio inferiori: detrazione dell'85%;
 - comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili**Art. 9**

- I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'Ires e dell'Irap.
- A tal fine, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) gli strumenti sono stati emessi e il corrispettivo è stato integralmente versato;
 - b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale;
 - c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;
 - d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
 - e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
 - f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
 - g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dalla data di emissione;
 - h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;
 - i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
 - 1) liquidazione della società;
 - 2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
 - j) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;
 - k) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:
 - 1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;
 - 2) gli strumenti siano convertiti in azioni;
 - 3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti 2 punti.
- Le disposizioni si applicano a condizione che gli emittenti indichino di avere emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'Ires e dell'Irap, al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'art. 10-bis L. 27.07.2000, n. 212.
- L'art. 2, c. 22-bis D.L. 13.08.2011, n. 138, che prevedeva una disposizione simile a quella di nuova introduzione, è abrogato; per gli strumenti finanziari emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla del 1.05.2019, gli obblighi di indicazione si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1.05.2019.

Incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico**Art. 10**

- Per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 388/2000 (euro 700.000 annui) e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 (euro 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi).
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Aggregazioni d'impresa**Art. 11**

- Per i soggetti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) Tuir che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data del 1.05.2019 e fino al 31.12.2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
- Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'art. 176 Tuir, a decorrere dalla data del 1.05.2019 e fino al 31.12.2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
- Le disposizioni si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.
- Il maggior valore attribuito è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
- Le disposizioni si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei 2 anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.
- Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
- La società risultante dall'aggregazione, che nei primi 4 periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi della nuova agevolazione, decade dall'agevolazione stessa, fatta salva l'attivazione della procedura di interpello disapplicativo di cui all'art. 11, c. 2, L. 212/2000.
- Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, la società è tenuta a liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi della nuova agevolazione. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Fatturazione elettronica operazioni con la Repubblica di San Marino**Art. 12**

- Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal D.M. Finanze 24.12.1993 sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato.
- Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione della disposizione.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali**Art. 13**

- Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
 - a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
 - c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
- Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.
- Tale soggetto passivo è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

- Le disposizioni sulle vendite a distanza effettuate da tali soggetti, previste dall'art. 11-bis, cc da 11 a 15 D.L. 135/2018, acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021. Le disposizioni riguardano le presunzioni di cessione di beni ai fini Iva nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni e le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:
 - importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
 - effettuate nell'Unione Europea da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi.
- Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all'art. 11-bis, cc. da 11 a 15 D.L. 135/2018 nel periodo compreso tra il 13.02.2019 e il 1.05.2019 invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Le nuove disposizioni si applicano fino al 31.12.2020.

Enti associativi assistenziali**Art. 14**

- È estesa alle associazioni assistenziali la disciplina dell'art. 148, c. 3 Tuir, che prevede non siano considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali**Art. 15**

- Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data del 1.05.2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate (estensione della rottamazione-ter alle entrate locali).
- Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale.
- Con il provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:
 - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30.09.2021;
 - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
 - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- Si applica l'art. 3, cc. 16 e 17 D.L. 119/2018. Pertanto, sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Inoltre, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi.
- Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Credito d'imposta per pagamenti elettronici distributori di carburante**Art. 16**

- Le disposizioni relative al credito di imposta a favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni dal 1.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico (art. 1, c. 924 L. 205/2017), valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.
- Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Garanzia sviluppo media impresa[Art. 17](#)

- Nell'ambito del Fondo di garanzia è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni, erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.
- Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, a 3,5 milioni di euro.

Semplificazione della gestione del Fondo di garanzia per PMI[Art. 18](#)

- Le funzioni amministrative per la gestione del fondo di garanzia non sono più riservate allo Stato ma alle Regioni.
- Nelle Regioni sul cui territorio, alla data del 1.05.2019 è già disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al termine di 6 mesi dalla data di conversione del D.L. 34/2019 o il minor termine previsto dalla delibera.
- Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.

Modifiche alla Sabatini-ter[Art. 20](#)

- L'erogazione del contributo Sabatini-ter alle micro, piccole e medie imprese è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con decreto.
- In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo è erogato in un'unica soluzione (anziché in 6 quote annuali).
- Il valore massimo concedibile a ciascuna impresa è pari a 4 milioni di euro (anziché 2 milioni di euro).

Sostegno alla capitalizzazione[Art. 21](#)

- I contributi previsti dalla Sabatini-ter (art. 2, c. 5 D.L. 69/2013) sono altresì riconosciuti, alle nuove condizioni, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
- Tali agevolazioni sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.
- In tali casi i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dall'applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
 - a) 5%, per le micro e piccole imprese;
 - b) 3,575%, per le medie imprese.
- Con decreto saranno stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

Tempi di pagamento tra le imprese nel bilancio sociale[Art. 22](#)

- A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati.
- I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Agevolazioni ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi**Art. 26**

- Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Commissione europea, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
- Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca che, alla data del 1.05.2019, soddisfano le seguenti caratteristiche:
 - a) essere iscritte nel Registro delle Imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'art. 9, c. 3, 1° p. Dpr 581/1995;
 - b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
 - c) aver approvato e depositato almeno 2 bilanci;
 - d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
- I soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino a un massimo di 3 soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.
- Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:
 - a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
 - b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse, spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000 e non superiori a euro 2 milioni;
 - c) avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
 - d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
 - 1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
 - 2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
 - 3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
 - 4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
 - 5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.
- Le agevolazioni sono concesse secondo le seguenti modalità:
 - a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;
 - b) contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.

Società di investimento semplice - SIS**Art. 27**

- Per società di investimento semplice (SiS) si intende il FIA (Fondo investimenti per l'abitare) italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:
 - 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
 - 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
 - 3) non ricorre alla leva finanziaria;
 - 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 c.c. (euro 50.000).
- Il sistema di governo e controllo di tali società è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle stesse e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

Definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area**Art. 28**

- Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area [art. 2, c. 203, lett. d) e f) L. 662/1996], le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso.
- Le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.

Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start[Art. 29, cc. 1-4](#)

- Ai soggetti ammessi alle agevolazioni per l'autoimprenditorialità, di cui al D.Lgs. 185/2000, sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni (anziché 8 anni) e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
- Nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90% del totale.
- L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.
- Tali agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
- Per l'incentivo Smart & Start è prevista una generale semplificazione.

Digital Transformation[Art. 29, cc. 5-8](#)

- Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dalla Commissione Europea.
- Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);
 - b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000 euro.
- Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
 - a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle Imprese;
 - b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
 - c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000;
 - d) aver approvato e depositato almeno 2 bilanci;
 - e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Tutela del Made in Italy[Artt. 31 e 32,
cc. 1-6, 16](#)

- Sono previste una serie di misure in tema marchi e brevetti.
- Oltre al codice della proprietà industriale (Cpi), è istituita la figura del marchio storico di interesse nazionale, che potrà essere depositato dal titolare o dai licenziatari esclusivi in caso di uso continuativo da almeno 50 anni per una unità produttiva presente in Italia, presso il nuovo registro dei marchi storici, appositamente costituito e tenuto dall'Ufficio brevetti e marchi,
- Inoltre, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro, per salvaguardare il livello occupazionale e per la prosecuzione dell'attività produttiva nel territorio italiano.
- Per una tutela più diretta del marchio Made in Italy, è prevista la possibilità di utilizzare la dizione Made in Italy unitamente all'emblema dello Stato italiano, con il fine unico di contraddistinguere i prodotti realizzati nel territorio Italia, sia da imprese nazionale che estere.
- Inoltre, è definita la procedura nazionale per la richiesta internazionale, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità.

Voucher 3I-investire in innovazione per start up[Art. 32, cc. 7-10](#)

- Alle start-up innovative è concesso il Voucher 3I-Investire In Innovazione al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.
- Il voucher 3I può essere utilizzato dalle imprese per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
- I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto ministeriale, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle start up innovative.

Lotta alla contraffazione Made in Italy

Art. 32, c. 11

- Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

Agevolazione delle esportazioni di prodotti Made in Italy

Art. 32, cc. 12-15

- Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.
- Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Art. 35

- A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui all'art. 13 L. 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all'art. 137 D.Lgs. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni, le Onlus, le fondazioni e le cooperative sociali svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998, **sono tenuti a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30.06** (anziché 28.02) di ogni anno, le **informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti**, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.).
- I soggetti che esercitano le attività commerciali (art. 2195 C.C.) pubblicano nelle **note integrative del bilancio** di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013.
- I soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** (art. 2435-bis C.C.) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa **assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
- A partire dal 1.01.2020 l'inosservanza di tali obblighi comporta una **sanzione pari all'1%** degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.
- Si applica la L. 24.11.1981, n. 689, in quanto compatibile.
- Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
- Le cooperative sociali sono, altresì, tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
- Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
- Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Misure in materia di aree di crisi industriale complessa**Art. 41**

- Le disposizioni previste per le aree di crisi industriale complessa (art. 25-ter D.L. 119/2018) sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12. 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore**Art. 43**

- Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45 D.Lgs. 117/2017) il requisito dell'iscrizione nel predetto registro s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore.

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali**Art. 49**

- Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1.01.2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data del 1.05.2019, un credito d'imposta nella misura del 30% delle fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni per l'anno 2020.
- Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
- Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti comunitari relativi agli aiuti de minimis.
- Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione.
- Con decreto saranno stabilite le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, a:
 - le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle citate;
 - le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti previsti;
 - l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
 - le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
- Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Entrata in vigore**Art. 51**

- Il D.L. 34/2019 è in vigore dal 1.05.2019.

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Ponzoni,
Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano
Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato,
A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F.
Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A.
Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy